

RISPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALLA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI EUROPEA:

"UTILIZZO IDRICO SOSTENIBILE IN AGRICOLTURA: È PIÙ PROBABILE CHE I FONDI DELLA PAC PROMUOVANO UN MAGGIORE UTILIZZO DELL'ACQUA, ANZICHÉ UNA MAGGIORE EFFICIENZA"

SINTESI

Risposta congiunta della Commissione alla sintesi:

A livello dell'UE, l'acqua è utilizzata per il raffreddamento energetico, l'agricoltura, l'industria manifatturiera e l'edilizia, l'estrazione mineraria e l'approvvigionamento idrico pubblico e l'importanza relativa di ogni singolo settore dipende dalla struttura economica di ciascuno Stato membro. L'acqua è utilizzata in agricoltura per l'allevamento e l'irrigazione, con l'effetto di ridurre il rischio di capitale e ottimizzare l'uso di altri fattori di produzione (ad esempio terreni, fertilizzanti, sementi e manodopera).

Le attuali proiezioni dei cambiamenti climatici indicano la riduzione della disponibilità di risorse idriche e l'aumento della domanda di acqua per l'irrigazione. Tali sfide richiedono la corretta attuazione delle politiche dell'UE in materia di acque (ad esempio la direttiva quadro in materia di acque) al fine di rendere compatibili i diversi utilizzi idrici e di garantire che l'attuazione delle politiche settoriali sia in linea con questi obiettivi. Il regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua può alleviare la pressione e offrire un'erogazione alternativa e sostenibile di acqua a fini irrigui.

La direttiva quadro in materia di acque promuove un utilizzo idrico sostenibile in quanto l'agricoltura rientra tra gli utilizzi e le attività che, secondo la direttiva stessa, devono essere presi in considerazione nella valutazione della vulnerabilità dei corpi idrici. L'impatto dell'agricoltura è tuttavia tra le pressioni più significative individuate dagli Stati membri come fonte di un potenziale rischio di deterioramento o di mancato conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva quadro in materia di acque.

La direttiva quadro in materia di acque è riuscita a istituire un quadro di governance per la gestione integrata delle risorse idriche per oltre 110 000 corpi idrici nell'UE, a migliorare lo stato delle acque o a rallentare il deterioramento e a ridurre l'inquinamento chimico (principalmente da fonti puntuali). La direttiva ha portato a un livello di protezione dei corpi idrici superiore a quello che ci si sarebbe potuto attendere senza di essa. Il vaglio di adeguatezza della direttiva quadro in materia di acque effettuato nel 2019 ha concluso che essa è in larga misura adatta allo scopo, con un certo margine di miglioramento, e che il mancato conseguimento dei suoi obiettivi è dovuto principalmente alla carenza di finanziamenti, alla lentezza nell'attuazione e all'insufficiente integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali.

La Commissione ritiene che la politica agricola comune (PAC) incentivi la gestione sostenibile delle risorse idriche in agricoltura mediante vari strumenti. Subordinando, attraverso il meccanismo di condizionalità, i pertinenti pagamenti della PAC al rispetto della legislazione nazionale di attuazione della direttiva quadro in materia di acque e in particolare della condizione relativa alle estrazioni idriche, essa favorisce l'integrazione e il rafforzamento delle politiche. Questo meccanismo, che si applica al 90 % della superficie agricola e degli agricoltori, ha la capacità di sensibilizzare in modo significativo gli agricoltori, con sanzioni che possono arrivare anche alla revoca di tutti i pagamenti della PAC nel caso delle infrazioni più gravi. Oltre alla condizionalità, l'inverdimento del sostegno diretto incentiva gli agricoltori ad adottare pratiche che possono essere vantaggiose per l'utilizzo delle acque, quali la protezione dei prati permanenti e la diversificazione delle colture. La PAC finanzia inoltre investimenti connessi all'utilizzo delle acque, e gli investimenti a favore dell'irrigazione devono contribuire al conseguimento di un buono stato (quando lo stato del corpo idrico in questione

è meno di buono) e prevenire il deterioramento di tale stato. Numerose misure agro-climatico-ambientali hanno affrontato gli obiettivi quantitativi legati all'acqua. Misure per migliorare la gestione del suolo e prevenire l'erosione, con un impatto positivo sulla capacità di ritenzione idrica del suolo, sono state ad esempio incluse nella maggior parte dei programmi di sviluppo rurale (PSR) e tali impegni hanno riguardato il 5 % della superficie agricola utilizzata (SAU). Inoltre gli investimenti non produttivi, l'agricoltura biologica e i pagamenti previsti dalla direttiva quadro in materia di acque nell'ambito dei PSR sono stati anch'essi molto importanti nel migliorare la ritenzione delle acque e l'utilizzo idrico sostenibile.

Sulla base della valutazione dei documenti di programmazione degli Stati membri per l'utilizzo dei fondi dell'UE e applicando il principio "non arrecare un danno significativo" sancito nel regolamento sulla tassonomia e nei programmi per la ripresa e la resilienza, la Commissione ritiene altresì che gli investimenti degli Stati membri contribuiscano al conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro in materia di acque.

III. Il buono stato ecologico delle acque superficiali comprende anche aspetti quantitativi della gestione delle risorse idriche. Il buono stato ecologico impone agli Stati membri di definire e attuare un "flusso ecologico" che miri a garantire la disponibilità di sufficienti quantità d'acqua.

VII.

1) Nella valutazione del 2019 dei secondi piani di gestione dei bacini idrografici, la Commissione ha formulato raccomandazioni in cui invitava gli Stati membri ad affrontare meglio, nei terzi piani di gestione dei bacini idrografici, le modalità con cui essi attuano l'obbligo di cui all'articolo 9 della direttiva quadro in materia di acque di applicare il recupero dei costi ai servizi idrici e le eventuali esenzioni previste in tale contesto. Inoltre la Commissione sta attualmente raccogliendo informazioni da tutti gli Stati membri sul modo in cui essi applicano nella pratica i requisiti della direttiva quadro in materia di acque, in particolare l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), di tale direttiva e le relative esenzioni.

2) La futura PAC rafforza ulteriormente la coerenza tra la PAC stessa e la direttiva quadro in materia di acque attraverso vari aspetti.

Essa stabilisce che gli investimenti nell'irrigazione non coerenti con il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici, secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro in materia di acque, non sono ammissibili al sostegno, compresa l'espansione dell'irrigazione che interessa corpi idrici il cui stato è definito in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico.

I piani strategici della PAC, compreso il sostegno agli investimenti nell'irrigazione, dovranno tenere conto dell'analisi, degli obiettivi e dei target previsti dalla direttiva quadro in materia di acque e dai piani di gestione dei bacini idrografici (cfr. allegato XI del regolamento sui piani strategici della PAC) e fornirvi un contributo adeguato.

La Commissione accetta di subordinare tutti i pertinenti pagamenti della PAC agli agricoltori all'utilizzo idrico sostenibile, ad eccezione dei pagamenti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati (OCM).

La Commissione accetta di subordinare il pagamento integrale del sostegno accoppiato facoltativo (SAF) al rispetto delle pertinenti disposizioni della direttiva quadro in materia di acque attraverso la condizionalità. La Commissione non accetta l'inclusione di ulteriori misure di salvaguardia nella PAC, in quanto la corretta attuazione della direttiva quadro in materia di acque garantisce l'utilizzo sostenibile dell'acqua per le colture e la condizionalità stabilisce un collegamento tra i pagamenti della PAC e la direttiva quadro in materia di acque.

3) Nel valutare i piani strategici della PAC, la Commissione garantirà, conformemente alle disposizioni della futura PAC, che gli investimenti nell'irrigazione siano in linea con l'obiettivo

della direttiva quadro in materia di acque di raggiungere un buono stato dei corpi idrici. La Commissione valuterà inoltre se i piani strategici della PAC tengono sufficientemente conto dell'analisi, degli obiettivi e dei target previsti dalla direttiva quadro in materia di acque e dai piani di gestione dei bacini idrografici e se forniscono un contributo adeguato a tali obiettivi e target.

Nel contesto del piano di valutazione pluriennale della futura PAC, la Commissione effettuerà una valutazione dell'impatto prodotto sull'utilizzo idrico dai finanziamenti per lo sviluppo rurale e dal sostegno al mercato.

INTRODUZIONE

Risposta congiunta della Commissione ai paragrafi 1-11:

Nonostante l'aumento della domanda dovuto ai cambiamenti climatici, alle temperature più elevate e al calo delle precipitazioni, i dati forniti dagli Stati membri indicano una diminuzione delle estrazioni idriche per l'agricoltura nell'Unione europea a partire dagli anni novanta. Tale risultato è stato raggiunto migliorando le politiche di pianificazione idrica, come la direttiva quadro in materia di acque, nonché attraverso il miglioramento della gestione dell'irrigazione promosso dalla PAC.

Per la valutazione e il monitoraggio della carenza d'acqua e delle relative differenze a livello temporale e spaziale, la Commissione ha proposto di utilizzare l'indicatore "indice di sfruttamento idrico" (WEI+) nell'ambito della futura PAC; si tratta di un indicatore concepito per valutare separatamente l'evoluzione dell'utilizzo idrico rispetto alle risorse di acqua dolce rinnovabili e le tendenze correlate nell'agricoltura e in altri settori.

La quantità di acqua utilizzata per l'allevamento e/o l'irrigazione dipende dalla struttura del settore agricolo ed è molto eterogenea all'interno dell'UE. L'irrigazione rafforza la competitività del settore agricolo e apporta benefici alla società, aumentando la disponibilità, la qualità e la varietà dei prodotti alimentari e fornendo preziosi servizi ecosistemici (ad esempio, le aree irrigate possono contribuire alla diversità agroambientale, culturale e paesaggistica in determinati scenari, tra l'altro mantenendo un habitat di sostegno per gli uccelli acquatici).

L'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva quadro in materia di acque ha previsto l'obbligo per gli Stati membri di attuare sistemi di controllo e di autorizzazione preventiva basati sull'analisi della vulnerabilità dei corpi idrici all'impatto delle attività umane. Tale sistema dovrebbe garantire che gli utilizzi idrici autorizzati siano coerenti con l'obiettivo di raggiungere un buono stato dei corpi idrici.

La quinta relazione di attuazione della direttiva quadro in materia di acque ha rilevato che gli impatti derivanti dall'agricoltura sono tra le pressioni più significative individuate dagli Stati membri nella maggior parte dei distretti idrografici come fonte di un potenziale rischio di deterioramento o di mancato conseguimento degli obiettivi ambientali, sia sotto forma di estrazioni eccessive che di inquinamento diffuso. La Commissione ha inoltre chiesto in che modo gli Stati membri applichino nella pratica i requisiti della direttiva quadro in materia di acque, compresi gli obblighi di autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento e le relative esenzioni.

Di recente la Commissione ha chiesto a tutti gli Stati membri di dare seguito alle raccomandazioni formulate in relazione ai secondi piani di gestione dei bacini idrografici, insistendo in particolare sulla necessità di giustificare ulteriormente/adeguatamente all'interno di tali piani le esenzioni dall'obbligo di conseguire un buono stato/evitare il deterioramento.

Sono necessari ulteriori miglioramenti nell'utilizzo idrico, ma anche nel settore dell'inquinamento da nutrienti; al riguardo, la strategia "Dal produttore al consumatore" ha proposto obiettivi e strumenti specifici per ridurre l'inquinamento da nutrienti. Il piano d'azione "Azzerare l'inquinamento atmosferico, idrico e del suolo" integra la strategia "Dal produttore al consumatore" con obiettivi e azioni pertinenti¹. Nel contesto della gestione integrata delle risorse idriche, il regolamento (UE)

¹ https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en.

2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua contribuirà a ridurre la pressione sui corpi idrici quando le estrazioni idriche saranno sostituite dall'acqua riutilizzata.

7. La PAC fornisce gli elementi per migliorare l'utilizzo idrico in linea con la direttiva quadro in materia di acque, che costituisce il quadro normativo di riferimento dell'UE in materia.

10. Nella valutazione del 2019 dei secondi piani di gestione dei bacini idrografici, la Commissione ha formulato raccomandazioni specifiche per paese al fine di ricavare e attuare flussi ecologici in tutti i corpi idrici.

11. La Commissione ha valutato i risultati conseguiti dalla direttiva quadro in materia di acque (vaglio di adeguatezza), dalle direttive correlate e dalla direttiva sulle alluvioni tra la fine del 2017 e il primo semestre del 2019. La conclusione principale è stata che la direttiva quadro in materia di acque è in larga misura adatta allo scopo, con un certo margine di miglioramento. Il fatto che gli obiettivi della direttiva non siano ancora stati pienamente raggiunti è dovuto principalmente alla carenza di finanziamenti, alla lentezza nell'attuazione e all'insufficiente integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali.

14. Nel settore ortofrutticolo, le organizzazioni di produttori attuano programmi operativi approvati nel rispetto della disciplina ambientale nazionale che fa parte delle strategie nazionali degli Stati membri. Tali programmi operativi approvati possono riguardare azioni e misure volte a favorire un utilizzo parsimonioso dell'acqua.

16. Il riutilizzo delle acque reflue trattate è una delle opzioni previste per alleviare la pressione dei diversi utilizzi sulle risorse di acqua dolce e può apportare notevoli benefici ambientali, sociali ed economici. I benefici per l'ambiente si verificano quando queste risorse idriche sostituiscono i prelievi di acqua dolce. Nel contesto della gestione integrata delle risorse idriche, il riutilizzo delle acque reflue trattate può essere considerato una forma affidabile di approvvigionamento idrico e può rivelarsi vantaggioso per le attività agricole che dipendono dalla continuità dell'approvvigionamento idrico durante il periodo di irrigazione, riducendo il rischio di raccolti scarsi e di perdite di reddito. La valutazione d'impatto del regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua ha indicato che la quantità effettiva di acqua potenzialmente riutilizzata dipenderà, oltre che da considerazioni di carattere sanitario, ambientale e commerciale, dai costi per gli utenti, compresi gli agricoltori.

18. Non è la norma BCAA 2 (BCAA — buone condizioni agronomiche e ambientali) la base per valutare se gli agricoltori che prelevano acqua a fini di irrigazione rispettino determinate condizioni, bensì la legislazione nazionale di attuazione della direttiva quadro in materia di acque. La norma BCAA 2 serve a stabilire un nesso tra il rispetto delle procedure di autorizzazione nazionali applicabili nello Stato membro per l'estrazione di acqua a fini di irrigazione e la piena percezione dei pagamenti della PAC.

OSSERVAZIONI

27. Ai sensi dell'articolo 11 della direttiva quadro in materia di acque, gli Stati membri sono tenuti ad attuare misure di controllo dell'estrazione e a riesaminarle periodicamente e, se del caso, aggiornarle.

Le esenzioni dai sistemi di autorizzazione non sono permanenti e gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi per revocare l'esenzione qualora questa possa comportare il mancato conseguimento di un buono stato a seconda della vulnerabilità del corpo idrico. Nella valutazione del 2019 dei secondi piani di gestione dei bacini idrografici, la Commissione ha formulato raccomandazioni specifiche per paese in merito al riesame dei permessi di estrazione e chiede agli Stati membri di tenerne conto nel terzo ciclo di gestione.

31. I sistemi di controllo istituiti dagli Stati membri nell'ambito della legislazione nazionale di attuazione della direttiva quadro in materia di acque possono essere utilizzati per monitorare l'utilizzo illegale di acqua. Nella valutazione del 2019 dei secondi piani di gestione dei bacini idrografici, la Commissione ha formulato raccomandazioni specifiche per paese al fine di garantire l'adozione di misure volte a contrastare le estrazioni illegali.

Inoltre, nell'ambito della PAC, gli Stati membri verificano se gli agricoltori rispettano le condizioni stabilite dalla legislazione nazionale di attuazione della direttiva quadro in materia di acque e i relativi risultati sono presentati nella relazione per tutti gli Stati membri. In passato diverse pubblicazioni hanno ripreso le stime del numero di pozzi illegali in alcune regioni dell'UE, senza tuttavia fornire informazioni chiare sulle fonti originarie e sulle effettive metodologie utilizzate per il calcolo. Nelle fonti citate nello studio dell'OCSE, i dati menzionati per la Spagna sono estratti dalla relazione del Fondo mondiale per la natura, mentre quelli relativi a Cipro provengono da un articolo di stampa privo di riferimenti alla fonte originaria o ai metodi utilizzati.

36. Secondo le informazioni disponibili, il recupero dei costi dell'acqua in agricoltura è inferiore al recupero dei costi in altri settori, come quello dell'approvvigionamento idrico. Gli Stati membri dispongono di un margine di discrezionalità per tenere conto degli effetti sociali, economici o ambientali del recupero dei costi.

39. Non è facile quantificare il volume utilizzato in agricoltura. L'acqua è fatturata in funzione del volume ricevuto nell'azienda o sulla base, ad esempio, di criteri quali la capacità dell'impianto di pompaggio o la superficie coltivata (e la coltura in questione). Da precedenti analisi è emerso che l'uso di flussometri nel 100 % dei terreni agricoli irrigati comporta sfide di carattere economico e operativo².

40. Risposta congiunta al paragrafo 40 e alla figura 10:

Il confronto dei prezzi dell'acqua tra i vari settori è difficile, in quanto deve essere effettuato conformemente al recupero dei costi. Le tariffe di estrazione costituiscono solo una parte del prezzo dell'acqua.

48. Gli Stati membri possono programmare gli investimenti nell'irrigazione a titolo dell'aspetto specifico 2a (in genere investimenti per aumentare le superfici irrigate/investimenti in nuovi progetti di irrigazione); questi non sono però soggetti alla condizionalità ex ante.

49. Risposta congiunta della Commissione ai paragrafi 49 e 50:

Per motivi di semplificazione e nel contesto del nuovo modello di attuazione, la futura PAC non includerà più il meccanismo di condizionalità ex ante. Tuttavia essa rafforza la coerenza con la direttiva quadro in materia di acque a vari livelli.

Nei piani strategici della PAC gli Stati membri dovranno tenere conto della legislazione e dei documenti di pianificazione di cui all'allegato XI del regolamento sui piani strategici della PAC, ivi compresi la direttiva quadro in materia di acque e i piani di gestione dei bacini idrografici. I piani strategici della PAC dovranno fornire un contributo adeguato agli obiettivi e ai target stabiliti nella direttiva quadro in materia di acque e nei piani di gestione dei bacini idrografici (compresi i programmi di misure).

Inoltre la futura PAC comprende un nuovo indicatore d'impatto (I.17 "Ridurre la pressione sulle risorse idriche: Indice WEI+ (indice di sfruttamento idrico)") che consente di valutare l'uso delle risorse idriche in agricoltura e fornisce una stima dell'uso totale delle risorse idriche in percentuale delle risorse di acqua dolce rinnovabili (acque sotterranee e superficiali) per un determinato territorio e periodo di tempo.

Include altresì un nuovo criterio di gestione obbligatorio (CGO), il CGO 1, per le misure di controllo dell'estrazione (di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), della direttiva quadro in materia di acque nell'ambito della condizionalità.

53. La Commissione non condivide pienamente la valutazione della Corte secondo cui i pagamenti diretti non incoraggiano in modo significativo un utilizzo idrico efficiente.

² Díaz Mora (1999). *Experiencia en la implantación de contadores en los acuíferos de la cuenca alta del Guadiana*. Disponibile all'indirizzo Untitled-21 (igme.es).

L'attuale PAC, compresi i suoi regimi di pagamenti diretti, integra gli obiettivi della direttiva quadro in materia di acque e ne sostiene l'attuazione attraverso vari strumenti quali la subordinazione a condizioni specifiche in materia di protezione delle acque applicabili agli agricoltori nell'ambito della condizionalità e le condizioni per beneficiare dei pagamenti per l'inverdimento, come il mantenimento dei prati permanenti e la diversificazione delle colture, che sono obbligatori per gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti.

La futura PAC integra gli obiettivi della direttiva quadro in materia di acque e sostiene l'attuazione di tale direttiva per mezzo di vari strumenti quali le condizioni specifiche in materia di protezione delle acque applicabili a tutti gli agricoltori nell'ambito di una condizionalità rafforzata (sia attraverso i CGO proposti che attraverso la norma BCAA), la possibilità di pagamenti supplementari per gli impegni di gestione a favore dell'ambiente nell'ambito dei regimi ecologici e i pagamenti agroambientali e quelli previsti dalla direttiva quadro in materia di acque nell'ambito dello sviluppo rurale, gli investimenti che contribuiscono al conseguimento di un buono stato dei corpi idrici e nuovi indicatori per monitorare l'utilizzo idrico in agricoltura.

55. Risposta congiunta della Commissione ai paragrafi 55-57:

I pagamenti disaccoppiati diversi dall'inverdimento (come il regime di pagamento di base (RPB) e il regime di pagamento unico per superficie (RPUS)) sono di per sé irrilevanti per l'utilizzo idrico. Non hanno infatti alcun obiettivo ambientale o idrico, essendo altri gli strumenti che mirano a tale scopo, come la condizionalità e l'inverdimento. Inoltre le differenze esistenti nel tasso di sostegno tra territori e beneficiari non hanno alcun nesso con l'utilizzo idrico in tali zone.

La condizionalità sensibilizza gli agricoltori in merito agli obblighi in materia di acque (in particolare le condizioni per l'estrazione idrica stabilite dagli Stati membri per attuare la direttiva quadro in materia di acque), riducendo potenzialmente i pagamenti diretti ricevuti da un agricoltore in caso di mancato rispetto di tali condizioni. A tale riguardo l'importanza dei pagamenti diretti per gli agricoltori interessati rafforza il potenziale della condizionalità.

L'inverdimento dei pagamenti diretti mira da parte sua a migliorare i risultati ambientali della PAC. Per quanto riguarda le quantità d'acqua, l'inverdimento è vantaggioso in quanto favorisce il mantenimento dei prati permanenti, delle superfici non coltivate e degli elementi caratteristici del paesaggio, che non sono irrigati. Per gli agricoltori che dispongono già in misura sufficiente di tali superfici ed elementi caratteristici, si prevede che il mantenimento avvenga attraverso l'inverdimento. Per gli agricoltori che non rispettano ancora le norme di inverdimento (in particolare nelle zone più intensive) è necessario un cambiamento di pratica. La percentuale di aziende interessate dal cambiamento di pratica varia a seconda della pratica stessa e della superficie interessata.

Per quanto riguarda il drenaggio dei terreni, in particolare delle torbiere, la PAC non prevede alcuno strumento che incentivi tale pratica. La distinzione ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è operata tra terreni agricoli, che possono essere sovvenzionati, e terreni non agricoli, che non possono esserlo. I terreni agricoli sono per definizione legati allo svolgimento su di essi di un'attività agricola, che può includere finalità ambientali. A tale riguardo, una torbiera non drenata può essere ammissibile ai pagamenti diretti se rimane idonea all'agricoltura. Da parte loro i pagamenti per lo sviluppo rurale possono sostenere anche terreni non agricoli. Per quanto riguarda più in particolare la protezione delle torbiere, la Commissione aveva proposto tale protezione nel quadro della norma BCAA per la PAC 2014-2020, ma alla fine i legislatori non hanno accolto la proposta.

58. La Commissione non condivide pienamente la valutazione della Corte secondo cui, mediante il sostegno accoppiato facoltativo, l'UE sostiene colture che richiedono grandi quantitativi di acqua in zone soggette a stress idrico.

Il fabbisogno idrico delle colture è diverso per ciascuna coltura e superficie e la qualifica di "colture che richiedono grandi quantitativi di acqua" presuppone un contesto per il raffronto; inoltre è necessario considerare altri aspetti positivi della produzione delle colture. Nell'UE la maggior parte delle zone di produzione del riso fa parte delle "zone Natura 2000", che offrono un habitat di sostegno per gli uccelli selvatici, tra cui in particolare gli uccelli acquatici. Inoltre il riso coltivato in tali zone

dopo secoli funge da sistema di regolazione idrica che filtra l'acqua nel suolo e la rilascia lentamente nei fiumi durante la stagione secca.

Il SAF non mira ad aumentare la produzione. Si tratta infatti di un "regime di limitazione della produzione" (notificato come "scatola blu" all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)), il che ne determina le caratteristiche più importanti (meccanismo di pagamento, condizioni preliminari, limiti).

Inoltre, sebbene il SAF non imponga direttamente agli agricoltori obblighi in materia di utilizzo idrico sostenibile, questo aspetto è affrontato attraverso la condizionalità che si applica anche al SAF e include, tra l'altro, i requisiti relativi alle risorse idriche e in futuro la direttiva quadro in materia di acque nell'ambito della nuova condizionalità.

59. Risposta congiunta della Commissione ai paragrafi 59-61:

Sebbene il SAF possa apportare benefici ambientali, non si tratta di un "regime ambientale", bensì di un sostegno al reddito che si rivolge, nel rispetto di condizioni preliminari e di limiti rigorosi, ai settori agricoli in difficoltà. Di conseguenza l'utilizzo idrico sostenibile, sebbene indirettamente coperto dalla condizionalità, non rientra tra i suoi obiettivi diretti.

Sulla base delle decisioni di sostegno adottate dagli Stati membri, la stragrande maggioranza delle misure di SAF persegue effettivamente obiettivi socioeconomici (ad esempio, bassa redditività e quindi rischio di abbandono in massa della produzione da parte degli agricoltori in regioni già caratterizzate da un elevato tasso di disoccupazione). Inoltre il passaggio da questi settori a un settore diverso è spesso difficile (ad esempio, investimenti precedenti in infrastrutture come l'irrigazione o l'impianto di alberi, ecc.) o addirittura impossibile a causa della mancanza di alternative (ad esempio, spesso non vi sono colture alternative al riso in quelle regioni a causa dell'elevata salinità del suolo). La limitazione del sostegno sarebbe quindi controproducente alla luce dell'obiettivo di sostenere questi settori in difficoltà al fine di evitare il fallimento degli agricoltori interessati.

Sebbene il "principio di coerenza" sia effettivamente incluso nelle norme dell'UE per il SAF, esso non riguarda la valutazione delle decisioni di sostegno degli Stati membri alla luce dell'utilizzo idrico. Il suo ambito di applicazione si limita alla coerenza tra le decisioni di sostegno accoppiato facoltativo degli Stati membri e altri tipi di sostegno nell'ambito dello sviluppo rurale, delle misure di mercato e degli aiuti di Stato. Esso mira in particolare a evitare i doppi finanziamenti. Inoltre la Commissione non concorda sul fatto che l'utilizzo idrico debba essere valutato specificamente alla luce delle decisioni di SAF, considerando che i requisiti relativi alle risorse idriche sono coperti orizzontalmente dalla condizionalità che include, tra l'altro, la direttiva quadro in materia di acque.

È anche opportuno sottolineare che la Commissione non ha il potere di approvare o respingere le decisioni di SAF degli Stati membri (ad eccezione degli Stati membri che hanno deciso di superare il massimale di bilancio del 13 % per il SAF, ossia Belgio, Finlandia e Portogallo).

62. Risposta congiunta della Commissione ai paragrafi 62-68:

Nell'ambito della condizionalità, la norma BCAA 2 garantisce che sia stabilito un nesso tra il rispetto delle condizioni di autorizzazione nazionali per l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione e la piena percezione dei pagamenti della PAC. Se tali condizioni non sono pienamente soddisfatte, può essere applicata una riduzione dei pagamenti della PAC destinati all'agricoltore. La norma BCAA 2 non mira a imporre obblighi aggiuntivi rispetto alla legislazione nazionale, che attua principalmente la direttiva quadro in materia di acque.

La condizionalità e la norma BCAA 2 si applicano alla maggior parte degli agricoltori. Tuttavia, in linea con il principio di semplificazione, non si applicano ai beneficiari del regime per i piccoli agricoltori, la cui gestione nell'ambito della condizionalità non sarebbe efficace sotto il profilo dei costi. La condizionalità non si applica neppure ai pagamenti pluriennali per lo sviluppo rurale, in quanto si tratta essenzialmente di uno strumento annuale. Infine la condizionalità non può essere applicata agli aiuti dell'OCM ai settori ortofrutticolo o olivicolo-oleario, in quanto si basa sul

principio della responsabilità individuale e questi regimi di sostegno non sono destinati ai singoli agricoltori, bensì alle organizzazioni professionali.

La gestione della condizionalità e della norma BCAA 2 si basa su controlli in loco, che devono essere effettuati ogni anno su un campione formato da almeno l'1 % degli agricoltori. In linea di principio gli Stati membri dovrebbero fare il miglior uso possibile dei sistemi di controllo già esistenti per la legislazione in materia di acque. Il campione è selezionato sulla base di un'analisi dei rischi e i controlli coprono tutti gli obblighi che possono essere verificati al momento della visita, che deve avvenire nel periodo più appropriato. In caso di infrazione può essere applicata una riduzione di tutti i pagamenti della PAC destinati all'agricoltore, calcolata in proporzione alla gravità dell'infrazione, con una percentuale potenziale fino al 100 %. La Commissione ritiene pertanto che la frequenza dei controlli mirati sia sufficiente e che le sanzioni siano potenzialmente dissuasive.

A tale riguardo gli audit della Commissione si focalizzano in particolare sulla frequenza e sulla qualità dei controlli (compresi i pertinenti obblighi degli agricoltori) e sulle sanzioni applicate dagli Stati membri e, qualora non siano rispettati i loro obblighi giuridici in tal senso, può essere applicata una rettifica finanziaria delle spese a titolo della PAC.

Nella futura PAC la direttiva quadro in materia di acque è inclusa nell'ambito di applicazione di una condizionalità rafforzata, che comprende le disposizioni sulle estrazioni idriche illegali. Essa sostituisce l'attuale norma BCAA 2 e stabilisce un nesso più diretto e completo tra la PAC e la legislazione in materia di acque.

67. In linea con il principio di semplificazione, le autorità nazionali dovrebbero utilizzare principalmente il sistema di controllo stabilito per la legislazione in materia di acque ai fini della norma BCAA 2 e non vi dovrebbe essere alcuna differenza tra i "controlli secondo la norma BCAA 2" e "altri controlli sulle estrazioni idriche". Il valore aggiunto della condizionalità per quanto riguarda i controlli consiste nel fatto che garantisce il rispetto di un tasso minimo dell'1 % per le estrazioni idriche, indipendentemente dal tasso applicato per verificare la direttiva quadro in materia di acque. Tuttavia, se lo ritengono più appropriato, gli Stati membri possono applicare sistemi di controllo paralleli per questi requisiti relativi alle risorse idriche.

Per quanto riguarda il confronto effettuato dalla Corte tra i due tipi di controlli di cui al paragrafo 67 e alla **figura 15**, la Commissione ritiene che non sia possibile trarre conclusioni generali sulla base dei dati utilizzati.

68. Nel 2011 la Commissione ha proposto di includere, attraverso la norma BCAA, elementi pertinenti alla direttiva quadro in materia di acque idonei al quadro di condizionalità del periodo 2014-2020. La Commissione si è inoltre impegnata, nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio, a monitorare l'attuazione della direttiva quadro in materia di acque e successivamente a presentare una proposta per la piena inclusione, sulla base dell'esperienza acquisita. Ciò è stato fatto nel 2018 nella proposta legislativa della Commissione per la futura PAC.

69. Numerosi PSR hanno sostenuto la formazione e la consulenza per gli agricoltori in materia di utilizzo idrico efficiente. Ad esempio, il PSR del Veneto (Italia) ha fornito consulenza agli agricoltori sugli obblighi previsti dalla direttiva quadro in materia di acque. Esistono inoltre buone pratiche che collegano la formazione al sostegno agli investimenti: ad esempio, il PSR della Castiglia-La Mancha (Spagna) ha subordinato il sostegno agli investimenti nell'irrigazione alla condizione che il beneficiario partecipi a una formazione per l'utilizzo idrico efficiente.

71. Primo pallino — La maggior parte delle misure agro-climatico-ambientali (M10, articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013) per migliorare la gestione del suolo e prevenire l'erosione ha un impatto positivo sulla capacità di ritenzione idrica del suolo. Tali misure sono programmate nella maggior parte dei PSR. Il rispettivo indicatore di obiettivo T12 "percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)" rappresenta il 4,98 % della SAU totale.

Figura 17 — La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici pone in evidenza il ruolo importante svolto dalle soluzioni basate sulla natura, comprese le misure di ritenzione naturale delle acque, per l'azione di adattamento.

73. I pagamenti previsti dalla direttiva quadro in materia di acque (M12) compensano i beneficiari per gli svantaggi derivanti da obblighi specifici legati all'attuazione della suddetta direttiva, ad esempio la richiesta di cambiamenti rilevanti riguardo all'utilizzo del suolo e/o limitazioni rilevanti delle pratiche agricole, con conseguenti perdite di reddito significative (articolo 30, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013). Tali pagamenti sono stati programmati solo in misura limitata nel periodo di programmazione 2014-2020, in quanto pochi Stati membri avevano effettivamente introdotto requisiti obbligatori di questo tipo nell'ambito della direttiva quadro in materia di acque al momento dell'elaborazione dei PSR.

Inoltre molti Stati membri hanno preferito sostenere impegni che vanno al di là dei requisiti giuridici, come si evince dalla considerevole dotazione assegnata alle priorità in materia di risorse idriche nell'ambito della misura agro-climatico-ambientale (M10).

74. Il recente regolamento (UE) 2020/741 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua può offrire, nel quadro di una gestione integrata delle risorse idriche, un'erogazione alternativa e sostenibile di acqua a fini irrigui.

77. È vero che l'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 non richiede che il risparmio idrico potenziale si traduca in una riduzione effettiva del consumo di acqua nel caso in cui lo stato del corpo idrico o dei corpi idrici interessati dal sistema di irrigazione ammodernato non sia meno di buono per motivi inerenti alla quantità d'acqua. Tuttavia, nel caso in cui lo stato del corpo idrico o dei corpi idrici interessati sia meno di buono, è necessaria una riduzione effettiva del consumo di acqua.

Per quanto riguarda le potenziali conseguenze del paradosso idrologico, è possibile estendere le superfici irrigate senza aumentare la pressione sui corpi idrici quando la differenza tra l'acqua prelevata e quella restituita al corpo idrico non aumenta. Ciò presuppone il miglioramento delle infrastrutture per ridurre l'evaporazione o la coltivazione di colture con un minore fabbisogno idrico. Questi effetti positivi sono stati documentati in alcuni Stati membri³ e richiedono l'attuazione di sistemi di monitoraggio affidabili.

78. Nell'ambito del sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), un investimento che comporti un aumento netto della superficie irrigata può essere finanziato solo se a) lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono per motivi inerenti alla quantità d'acqua; e b) un'analisi ambientale mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo (cfr. articolo 46, paragrafo 5, lettere a) e b)). Pertanto tali investimenti non dovrebbero comportare un aumento della pressione sulle risorse di acqua dolce. Deroche specifiche a questa norma generale sono incluse all'articolo 46, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013 (possibilità di utilizzare il concetto di "recente passato" per determinare la superficie irrigata, nonché deroghe relative a investimenti combinati e bacini).

81. Anche se, a differenza dello stato quantitativo delle acque sotterranee, la direttiva quadro in materia di acque non contiene una "definizione" equivalente dello stato quantitativo delle acque superficiali, la definizione può comunque essere chiaramente dedotta dalla suddetta direttiva. Gli aspetti quantitativi della gestione delle risorse idriche sono trattati nella direttiva quadro in materia di acque nella definizione di buono stato ecologico, esplicitamente negli elementi idromorfologici (regime di flusso) e indirettamente negli elementi di qualità biologica. Gli Stati membri dovrebbero in particolare definire, per ciascun corpo idrico superficiale, obiettivi di "flusso ecologico" (quale definito nel documento di orientamento 31 della strategia di attuazione comune) volti a garantire una quantità d'acqua sufficiente e adeguate variazioni di flusso nel corso dell'anno. Una volta definiti i flussi ecologici in tutti i corpi idrici, gli Stati membri dovrebbero attuare tutte le misure necessarie per conseguire tali obiettivi al fine di raggiungere un buono stato ecologico.

³ http://www.jcrmo.org/wp-content/uploads/2018/01/MEMORIA2013_vers._preliminar.pdf.

Tale aspetto è stato chiarito in diverse occasioni alle autorità di gestione del FEASR e incluso nel documento di orientamento sul sostegno del FEASR agli investimenti nell'irrigazione.

82. La Commissione ritiene che il quadro giuridico (articolo 46 del FEASR) sia privo di ambiguità e non lasci spazio a molteplici interpretazioni. Le deroghe specifiche sono chiaramente definite.

87. Nell'ambito degli interventi settoriali nel settore ortofrutticolo, i programmi operativi sono attuati dalle organizzazioni di produttori dopo essere stati approvati dalle autorità competenti degli Stati membri. Gli investimenti per il risparmio idrico devono essere collegati all'obiettivo delle "misure ambientali". Gli Stati membri sono competenti a stabilire gli obblighi supplementari nella disciplina nazionale in materia di azioni ambientali e a verificarne la conformità. Gli Stati membri presentano ai servizi della Commissione, attraverso le loro relazioni annuali, i dati relativi all'attuazione dei programmi operativi.

88. Nel settore ortofrutticolo, i controlli si riferiscono all'approvazione del programma operativo attraverso la valutazione delle specifiche del progetto o di altri documenti tecnici che devono essere presentati dall'organizzazione di produttori per la dimostrazione ex ante delle riduzioni previste. Questo controllo amministrativo potrebbe essere integrato da controlli in loco⁴.

I controlli in loco dovrebbero confermare che l'azione è attuata come approvata (il sistema di irrigazione è presente e viene utilizzato); il regolamento (UE) n. 1308/2013 non richiede però agli Stati membri di confermare le riduzioni precedentemente analizzate durante la fase di approvazione.

90. La futura PAC è in linea con gli obiettivi della direttiva quadro in materia di acque e sostiene l'attuazione di tale direttiva attraverso vari strumenti (ad esempio subordinando i pagamenti diretti all'osservanza delle norme nazionali di attuazione della direttiva e finanziando gli investimenti che hanno effetti positivi per la sostenibilità delle risorse idriche).

Molte iniziative della Commissione adottate nel quadro del Green Deal europeo mirano a una migliore integrazione della politica dell'UE in materia di acque nelle politiche settoriali, ad esempio il piano d'azione per l'economia circolare, la strategia "Dal produttore al consumatore" (con disposizioni in materia di nutrienti e pesticidi), la strategia sulla biodiversità, il piano d'azione "Azzerare l'inquinamento", la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, integrata dal principio "non arrecare un danno significativo" sancito nel regolamento sulla tassonomia ecc.

92. I risultati del vaglio di adeguatezza della direttiva quadro in materia di acque mostrano che, da un lato, i progressi sono stati lenti e, dall'altro, la direttiva è riuscita a istituire un quadro di governance per la gestione integrata delle risorse idriche per oltre 110 000 corpi idrici nell'UE, a migliorare lo stato delle acque o a rallentare il deterioramento e a ridurre l'inquinamento chimico (principalmente da fonti puntuali). La direttiva ha portato a un livello di protezione dei corpi idrici superiore a quello che ci si sarebbe potuto attendere senza di essa. Il vaglio di adeguatezza della direttiva quadro in materia di acque ha concluso che essa è in larga misura adatta allo scopo, con un certo margine di miglioramento, e che il mancato conseguimento dei suoi obiettivi è dovuto principalmente alla carenza di finanziamenti, alla lentezza nell'attuazione e all'insufficiente integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali.

Raccomandazione 1 – Richiedere giustificazioni per le esenzioni relative all'attuazione della direttiva quadro in materia di acque in agricoltura

La Commissione accoglie la raccomandazione 1.

Nella valutazione del 2019 dei secondi piani di gestione dei bacini idrografici, la Commissione ha formulato raccomandazioni in cui invitava gli Stati membri ad affrontare meglio, nei terzi piani di gestione dei bacini idrografici, le modalità con cui essi attuano l'obbligo di cui all'articolo 9 della direttiva quadro in materia di acque di applicare il recupero dei costi ai servizi idrici e le eventuali esenzioni previste in tale contesto. Inoltre la Commissione sta attualmente raccogliendo informazioni

⁴ Cfr. articolo 25 del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione.

da tutti gli Stati membri sul modo in cui essi applicano nella pratica i requisiti della direttiva quadro in materia di acque, in particolare l'obbligo di un'autorizzazione preventiva per l'estrazione e l'arginamento ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera e), di tale direttiva e le relative esenzioni.

93. Risposta congiunta della Commissione ai paragrafi 93 e 94:

Il SAF non è un "regime ambientale", ma persegue piuttosto benefici socioeconomici. Sebbene il SAF non imponga direttamente agli agricoltori obblighi in materia di utilizzo idrico sostenibile, questo aspetto è affrontato attraverso la condizionalità che si applica anche al SAF e include, tra l'altro, i requisiti relativi alle risorse idriche e in futuro la direttiva quadro in materia di acque nell'ambito della nuova condizionalità.

Il meccanismo di condizionalità ex ante non è stato mantenuto nelle proposte legislative della Commissione per la futura PAC per motivi legati alla semplificazione e al nuovo modello di attuazione della PAC. Tuttavia, come indicato ai paragrafi 49 e 50, sono state introdotte varie disposizioni che dovrebbero rafforzare in modo significativo l'integrazione degli obiettivi della politica in materia di acque nella PAC (in particolare l'allegato XI e il CGO 1).

95. La Commissione ritiene che la norma BCAA 2 sia uno strumento valido per stabilire un nesso tra la percezione dei pagamenti della PAC e le procedure di autorizzazione delle estrazioni idriche derivanti dalla legislazione in materia di acque, che ne incoraggia il rispetto da parte degli agricoltori. La futura PAC stabilirà un collegamento più diretto tra la direttiva quadro in materia di acque e la PAC stessa attraverso una condizionalità rafforzata dei pagamenti della PAC. La condizionalità riguarderà tutti i pertinenti pagamenti della PAC percepiti direttamente dagli agricoltori. La condizionalità si basa su un solido sistema di controllo e di sanzioni: la sua attuazione da parte degli Stati membri è oggetto di audit periodici da parte della Commissione. Le carenze riscontrate a tale riguardo possono comportare rettifiche finanziarie delle spese degli Stati membri a titolo della PAC.

Raccomandazione 2 – Subordinare i pagamenti della PAC al rispetto delle norme ambientali

a) La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione rafforzerà in modo significativo l'integrazione degli obiettivi della politica in materia di acque nella PAC e incentiverà un utilizzo sostenibile delle acque. La futura PAC rafforza ulteriormente la coerenza tra la PAC stessa e la direttiva quadro in materia di acque attraverso vari aspetti: essa stabilisce che gli investimenti nell'irrigazione non coerenti con il conseguimento di un buono stato dei corpi idrici, secondo quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva quadro in materia di acque, non sono ammissibili al sostegno, compresa l'espansione dell'irrigazione che interessa corpi idrici il cui stato è definito in condizioni meno che buone nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico.

I piani strategici della PAC, compreso il sostegno agli investimenti nell'irrigazione, dovranno tenere conto dell'analisi, degli obiettivi e dei target previsti dalla direttiva quadro in materia di acque e dai piani di gestione dei bacini idrografici (cfr. allegato XI del regolamento sui piani strategici della PAC) e fornirvi un contributo adeguato.

b) La Commissione accoglie in parte la raccomandazione. La Commissione accetta di subordinare tutti i pertinenti pagamenti della PAC agli agricoltori all'utilizzo idrico sostenibile. Nel quadro della futura PAC, le pertinenti disposizioni della direttiva quadro in materia di acque saranno inserite nell'ambito di applicazione della condizionalità rafforzata. La Commissione non accoglie la parte della raccomandazione relativa all'estensione della condizionalità ad altri pagamenti della PAC non concessi direttamente agli agricoltori, come i pagamenti dell'OCM.

c) La Commissione accoglie in parte la raccomandazione. La Commissione accetta di subordinare il pagamento integrale del SAF al rispetto delle pertinenti disposizioni della direttiva quadro in materia di acque attraverso la condizionalità. La Commissione non accetta l'inclusione di ulteriori misure di salvaguardia nella PAC, in quanto la corretta attuazione della direttiva quadro in materia di acque

garantisce l'utilizzo sostenibile dell'acqua per le colture e la condizionalità stabilisce un collegamento tra i pagamenti della PAC e la direttiva quadro in materia di acque.

96. Il FEASR offre un'ampia gamma di possibilità per sostenere il miglioramento della capacità di ritenzione idrica attraverso misure quali gli impegni agro-climatico-ambientali, l'agricoltura biologica, gli investimenti non produttivi e i pagamenti previsti dalla direttiva quadro in materia di acque, nonché il sostegno alla formazione e all'innovazione.

Il FEASR può sostenere gli investimenti in nuovi progetti di irrigazione (che comportano un aumento netto della superficie irrigata) solo se a) lo stato dei corpi idrici interessati non è meno di buono e b) un'analisi ambientale mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente. La Commissione riconosce che l'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sugli investimenti nell'irrigazione prevede deroghe specifiche e ben definite alla norma generale secondo cui le superfici irrigate non possono essere aumentate se lo stato dei corpi idrici è meno di buono. Tuttavia la Commissione ritiene che il quadro giuridico sia privo di ambiguità e non lasci spazio a molteplici interpretazioni.

97. Primo pallino — La maggior parte delle misure agro-climatico-ambientali per migliorare la gestione del suolo e prevenire l'erosione ha un impatto positivo sulla capacità di ritenzione idrica del suolo. Tali misure sono programmate nella maggior parte dei PSR e dovrebbero coprire quasi il 5 % dei terreni agricoli nell'ambito dei rispettivi contratti di gestione.

Terzo pallino — Per quanto riguarda l'organizzazione comune dei mercati agricoli, gli audit della Commissione verificano i sistemi di controllo degli Stati membri, in particolare per accertare se includono le verifiche richieste durante l'approvazione dei programmi operativi e se i controlli in loco verificano che le azioni siano attuate come approvate.

Raccomandazione 3 – Utilizzare i fondi dell'UE per migliorare lo stato quantitativo dei corpi idrici

a) La Commissione accoglie la raccomandazione.

La Commissione riconosce che la valutazione dei piani strategici della PAC deve seguire i principi stabiliti nella futura PAC collegati alla direttiva quadro in materia di acque e ai pertinenti strumenti di pianificazione, quali i piani di gestione dei bacini idrografici. Nel valutare i piani strategici della PAC, la Commissione garantirà, conformemente alle disposizioni della futura PAC, che gli investimenti nell'irrigazione siano in linea con l'obiettivo della direttiva quadro in materia di acque di raggiungere un buono stato dei corpi idrici. La Commissione valuterà inoltre se i piani strategici della PAC tengono sufficientemente conto dell'analisi, degli obiettivi e dei target previsti dalla direttiva quadro in materia di acque e dai piani di gestione dei bacini idrografici e se forniscono un contributo adeguato a tali obiettivi e target.

b) La Commissione accoglie la raccomandazione. Tale valutazione sarà trattata nel contesto del piano di valutazione pluriennale della futura PAC.